



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
DAL 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

Alle Aziende Associate

5 febbraio 2025

Info/15.25/RAEE/Gestione RAEE semplificata per distributori AEE e loro incaricati - Indicazioni per i Centri Comunali di raccolta

GESTIONE DEI RAEE SEMPLIFICATA PER DITRIBUTORI DI AEE E LORO INCARICATI: LA GUIDA DEL CdC RAEE

INDICAZIONI PER I CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA PER VERIFICARE LA REGOLARE ISCRIZIONE DEI DISTRIBUTORI O LORO INCARICATI ALLA GESTIONE DI AEE

In premessa si ricorda che le ultime modifiche della normativa introdotte, oltre ad abolire iscrizione all'Albo Gestori **per i distributori di AEE e i terzi da questi incaricati della gestione** per poter effettuare il deposito preliminare alla raccolta, prevedono che il trasporto dei RAEE ritirati in modalità 1 contro 1 e 1 contro 0 sia accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione del rifiuto, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.

Pertanto l'iscrizione all'Albo gestori (ex cat 3-bis) dei distributori e loro incaricati, nei fatti, viene sostituita dall'iscrizione al CdC RAEE dei luoghi ove avviene il deposito preliminare. Per tale motivo il CdC RAEE ha predisposto sul proprio portale una nuova sezione dedicata alla compilazione del DDT e una guida esplicativa della modalità di compilazione, disponibili alla pagina web <https://www.cd craee.it/news/iscrizione-al-portale-del-cdc-raee-e-compilazione-del-ddt-le-nuove-guide-per-i-soggetti-della-distribuzione-e-gli-operatori-logistici/>

Infine il CdC RAEE, per semplificare le attività di gestione dei RAEE, **ha previsto per tutti i gestori dei centri di raccolta comunali la possibilità di verificare, in occasione del conferimento dei rifiuti elettronici da parte di un punto vendita, installatore o centro di assistenza tecnica di AEE, l'iscrizione di questi ultimi al portale del CdC RAEE. Ha quindi predisposto una guida**, disponibile qui, con cui viene spiegato in modo dettagliato come procedere alla consultazione dell'elenco dei soggetti della distribuzione iscritti al portale attraverso la propria area riservata. Il CdC RAEE ha anche sottolineato la necessità per i gestori dei centri di raccolta comunali di conservare anch'essi copia dei documenti di trasporto con i quali vengono conferiti i RAEE dai punti vendita.

Per maggiori informazioni si rimanda al link del CdC RAEE <https://www.cd craee.it/news/disponibile-per-i-cdr-lelenco-dei-punti-di-vendita-iscritti-sul-portale-del-cdc-raee/>

Ai fini della verifica è possibile consultare l'elenco dei soggetti della distribuzione iscritti al portale accedendo alla propria area riservata.

[Scarica la guida operativa e scopri come consultare l'elenco.](#)

Il CdC RAEE inoltre invita i gestori dei centri di raccolta comunali a valutare anche l'**opportunità di conservare** anch'essi **copia dei documenti di trasporto**. La normativa sulla gestione dei RAEE (D. Lgs. 49/2014 art.11 comma 8) prevede infatti che il trasporto dei RAEE ritirati dai soggetti della distribuzione in modalità 1 contro 1 e 1 contro 0 sia accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione del rifiuto, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.

Infine, allo scopo di ottimizzare la raccolta differenziata dei RAEE, si ricorda l'**obbligo**, previsto all'art.12 del D. Lgs. 49/2014, per i centri di raccolta comunali **di assicurare l'accesso** ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica dei AEE per conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel territorio.